

REGOLAMENTO DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA
(allegato n°04)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è individuale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della valutazione della singola fattispecie.

Criteri e regole generali

Visto il DPR 235/2007 e la Nota Ministeriale 3602/P0 del 31.07.2008, che integrano lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) per la Scuola Sec. di I grado, e visti l'art. 328 comma 7 del D.L. 297/1994, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto:

- a) le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività;
- b) le proposte di sanzioni disciplinari che presuppongono la sospensione devono essere presentate in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente scolastico per l'avvio del procedimento conseguente;
- c) fermo restando il principio della "responsabilità individuale", vanno perseguite anche le manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- d) nei casi in cui si verificano danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone e non siano individuabili gli autori sarà l'Organo di Garanzia a decidere se procedere all'attribuzione della responsabilità solidale e quindi alla rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti.

Comportamenti censurabili

Sono individuati i seguenti comportamenti soggetti a sanzioni:

- negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo abituale, comportamento scorretto durante l'intervallo, l'uscita o entrata a scuola, ecc. ;
- fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica;
- offese al decoro personale, all'appartenenza religiosa, alle istituzioni e alla morale, oltraggio all'Istituto e al personale docente e non;
- casi gravi;
- comportamenti collegati al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, attraverso l'uso di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), dei social network e, in genere, di Internet.

Tabella delle mancanze, delle sanzioni corrispondenti e dell'organo competente ad erogarle

MANCANZA	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A. Mancanza ai doveri scolastici	Ammonizione orale	Docente
A. Negligenza	Ammonizione orale	Docente
A. Eccessivo disturbo A. Portare a scuola dispositivi telefonici e similari (cellulari, smartphone, tablet, ecc.) senza specifica autorizzazione da parte dei docenti	Comunicazione scritta alle famiglie <i>Si rimanda alla tabella dei provvedimenti disciplinari esplicitati in seguito</i>	Docente Docente
A. Uso del cellulare o dispositivi similari senza autorizzazione del docente	<i>Si rimanda alla tabella dei provvedimenti disciplinari esplicitati in seguito</i>	Docente
A. Reiterate mancanze ai doveri scolastici	Ammonimento scritto sul registro di classe, e contestualmente sul libretto scolastico o diario personale per opportuna conoscenza dei genitori. Nei casi più gravi, ammonizione scritta o orale del Dirigente Scolastico	Docente, equipe pedagogica, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico
A. Falsificazione della firma dei genitori	Incontro con i genitori e lo/la studente/studentessa	Equipe pedagogica, Consiglio di Classe
B. Ripetuta falsificazione della firma dei genitori	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni o esclusione dal viaggio di istruzione	Equipe pedagogica, Consiglio di Classe
B. Appropriazione di beni o materiali altrui	Comunicazione scritta alle famiglie Restituzione/risarcimento del danno	Docente
	Per reiterazione: sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Restituzione/risarcimento del danno	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
B. Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Risarcimento del danno	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori

B. Danni volontari compiuti durante le visite d'istruzione	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Risarcimento del danno	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
B. Reiterata o grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
B. Percosse ai compagni	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
C. Mancanza di rispetto nei confronti del personale dell'istituto	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
D. Per casi di maggiore gravità e per ripetizione delle mancanze che prevedono la sospensione	Sospensione dalle lezioni da 2 a 14 giorni	Equipe pedagogica con il rappresentante di classe, Consiglio di Classe con componente genitori
D. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione dalle lezioni superiore a 15 gg, commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo	Consiglio d'Istituto
D. Casi di recidiva di atti di violenza grave o tali da ingenerare elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica con eventuale esclusione allo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo	Consiglio d'Istituto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PER ATTI DI CYBERBULLISMO E UTILIZZO DISPOSITIVI ELETTRONICI

Premessa

La legge definisce il cyber-bullismo come: **“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di**

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

Riferimenti normativi sul cyberbullismo:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; ▪ artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet..., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

L'Istituto considera, come infrazione, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto e nella E-safety policy. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo

riparativo, convertibili anche in attività a favore della comunità scolastica. Verrà, inoltre, data importanza alla frequenza con cui gli atti sono stati perpetrati.

LIVELLO	PROVVEDIMENTO	SOGGETTI COINVOLTI
Lieve	Nota nel libretto e /o nel registro di classe e colloquio con le famiglie degli interessati per riconsegnare il dispositivo	Coordinatore di classe e team docente Famiglie interessati Sportello d'ascolto
Medio	Provvedimento disciplinare Cdc. Con possibile sospensione (fino a 15 giorni)	Coordinatore di classe e team docente Referente Cyberbullismo Famiglie interessati
Grave	Provvedimento disciplinare del Cdc . e del Consiglio di Istituto (anche oltre 15 giorni)	Coordinatore di classe e team docente Referente Cyberbullismo Famiglie interessati Consiglio d'istituto

ESEMPI IN BASE AL LIVELLO:

Lieve: L'alunno ha portato a scuola il cellulare senza autorizzazione da parte dei docenti.
L'alunno/a ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi).

Medio: L'alunno ha nuovamente portato a scuola il cellulare senza autorizzazione da parte dei docenti.
L'alunno/a ha il cellulare e lo utilizza per inviare messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica).
L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.

Grave: L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video riguardanti l'ambiente scolastico e i compagni.

Nel caso di reati che giustifichino l'allontanamento dalla Scuola per periodi superiori ai 15 giorni, si fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 /98- DPR 235 del 20/11/07).

Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali e formative particolarmente significative per la formazione e la crescita dell'alunno, il provvedimento potrà essere posticipato, sempre che la presenza dell'alunno non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività programmate.

Procedura da seguire in caso di sospensione

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe ed il Dirigente che provvederà ad informare la famiglia dell'alunno. La Dirigenza convocherà l'Equipe pedagogica o un Consiglio di Classe straordinario con il seguente O.d.G.: "Provvedimenti disciplinari a carico dell'alunno".

L'equipe pedagogica o il Consiglio di Classe devono riunirsi al completo, nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astenersi (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di conseguente e successiva surroga.

L'alunno minore, accompagnato dai genitori, ha diritto di essere convocato per esporre le proprie ragioni.

Questo incontro può avvenire anche al di fuori del C.di C.

L'equipe o il C.d.C., in caso di sospensione, devono redigere un apposito verbale.

L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

In caso di impugnazione, la sanzione disciplinare è comunque operativa.

Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e ulteriormente composto da 1 docente (in alternanza 1 docente della primaria o uno della secondaria), 2 genitori e 1 rappresentante del personale ATA, eletti dal Consiglio d'Istituto.

Vengono nominati 1 docente, 1 genitore e 1 rappresentante del personale ATA supplenti, che subentrano nell'organo nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione.

A tale organo possono ricorrere studenti e/o genitori, a seguito dei provvedimenti presi.

L'organo di garanzia deve risultare "perfetto" in prima convocazione; nella seconda convocazione può essere rappresentato dalla maggioranza dei membri.

L'eventuale astensione di uno o più membri non inficia il risultato della votazione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 10 giorni successivi alla presentazione.

Organo di Garanzia Regionale

È possibile impugnare la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto presso l'Organo di Garanzia Regionale.

L'impugnazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Conversione in sanzione

Per ogni sanzione disciplinare l'organo competente offre allo studente la possibilità di convertire tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come disposto dal comma 5 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La scuola privilegia questa opportunità offerta allo studente, intervenendo sui genitori, affinché richiedano tale commutazione, che dovrà comunque essere esplicitata.

Reinserimento dell'alunno sospeso

In caso di allontanamento dell'alunno dalle lezioni, il docente coordinatore manterrà, per quanto possibile, un rapporto con lo studente sospeso e con i suoi genitori, tale da preparare e favorire il reinserimento nella comunità scolastica.

Campagna Lupia:

aggiornato in data 15 gennaio 2022